

n. 524/2026 r.g. vol. giur.



LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Prima Sezione Civile

composta da:

dott. Guido Santoro

Presidente

dott.ssa Gabriella Zanon

Consigliere

dott. Alessandro Rizzieri

Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento promosso da

* (c.f. * , in persona del Direttore *pro tempore*, difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia
(reclamante)

nei confronti di

* con sede in * (c.f.
*), in persona dell'amministratore unico e legale
rappresentante * difesa dall'avv. Giovanni Pezzin e
domiciliata in Venezia presso lo studio dell'avv. Lucia Loprieno
(reclamata)

e del

Commissario giudiziale dott.ssa *

(reclamata)

avente ad oggetto:

reclamo ex artt. 25 *sexies*, 6° co., e 247 CCII avverso il decreto 28 maggio 2026 - 4 giugno 2026, pronunciato dal Tribunale di Vicenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'8 agosto 2025 * depositava, davanti al Tribunale di Vicenza, ricorso con riserva ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII, chiedendo termine per il deposito di proposta di concordato semplificato. Il Tribunale concedeva un primo termine di sessanta giorni, poi prorogato di ulteriori sessanta giorni.

Il 21 novembre 2025, * depositava proposta completa di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, con richiesta di omologazione.

L * si costituiva nel procedimento, opponendosi all'omologazione del concordato semplificato.

L'opponente esponeva che la società aveva avviato la composizione negoziata nel dicembre 2024, ottenendo misure protettive successivamente prorogate, ma le trattative si erano concluse negativamente con la relazione finale dell'esperto del 29 luglio 2025, nella quale si dava atto dell'impraticabilità delle soluzioni individuate. La società aveva quindi presentato il ricorso con riserva e poi la domanda di concordato, con cui era proposto un soddisfacimento del 15% del debito erariale (certificato inizialmente in euro 38.444,86, ma affidato alla riscossione per un importo complessivo di euro 545.336,02). L'ausiliario nominato dal Tribunale aveva ritenuto il piano fattibile e non pregiudizievole rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Ciò premesso, l' * sosteneva che la domanda era inammissibile, in ragione dell'intervenuta decadenza: non era stato rispettato il termine previsto dall'articolo 25 *sexies*, comma 1°, CCII, il

quale imponeva il deposito della domanda completa di concordato semplificato entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto. La possibilità di presentare una domanda con riserva, introdotta dal correttivo del 2024, non consentiva di superare tale limite temporale, pur sempre vigente. Il termine aveva natura perentoria e decadenziale e non era rispettato mediante il semplice deposito di una domanda prenotativa ai sensi degli articoli 40 e 44 CCII. Poiché la relazione finale era stata comunicata il 29 luglio 2025 e la proposta completa era stata depositata solo il 21 novembre 2025, la società era decaduta dalla possibilità di accedere al concordato semplificato.

Con decreto del 28 maggio 2026, il Tribunale di Vicenza omologava il concordato semplificato, respingendo l'opposizione dell *

* .

Il Tribunale evidenziava che l'ausiliario, dott.ssa *, aveva espresso parere favorevole all'omologazione: il piano prevedeva il pagamento integrale delle spese di procedura, dei costi di prosecuzione dell'attività, dei crediti dei professionisti e dei dipendenti, nonché il pagamento parziale dei creditori suddivisi in classi, con soddisfazione del 25% per gli enti previdenziali privilegiati, del 20% per il locatore privilegiato, del 15% per l'Erario e gli enti locali e del 5% per i creditori chirografari. L'esperto della composizione negoziata aveva attestato la correttezza e la buona fede delle trattative, nonché l'impraticabilità delle altre soluzioni previste dall'art. 23 CCII.

Quindi, il Tribunale rilevava che la domanda ex art. 44 era stata proposta entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione finale dell'esperto e che il collegio aveva ritenuto ammissibile la successiva proposta di concordato *“sulla base di un criterio interpretativo delle nuove disposizioni dell'art. 25-sexies, comma 1, CCII, considerato all'epoca corretto”*.

Il Tribunale affermava di avere verificato la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano liquidatorio; riteneva che la proposta non arrecasse pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e che comunque garantisse loro un'utilità consistente in un soddisfacimento almeno parziale dei rispettivi crediti.

Quanto alle difese dell' *, fondate esclusivamente sull'eccepita inammissibilità della proposta per sua tardività, il Tribunale riteneva che mancasse un concreto ed attuale interesse del creditore pubblico ad opporsi all'omologazione, in quanto nell'ipotesi di liquidazione giudiziale non avrebbe ricevuto alcun soddisfacimento, mentre il concordato gli garantiva una percentuale del 15%, corrispondente ad euro 82.189,73.

2. Con ricorso depositato il 30 giugno 2026, l' *, difesa dall'Avvocatura dello Stato, presentava reclamo avverso il suddetto decreto.

L' * sosteneva che il concordato semplificato doveva essere dichiarato inammissibile, poiché l'articolo 25 *sexies* CCII imponeva il deposito della proposta completa entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto. Il termine aveva natura decadenziale, non era prorogabile ed era scaduto il 29 settembre 2025, mentre la proposta era stata presentata il 21 novembre 2025. Il Tribunale aveva erroneamente assimilato la domanda con riserva prevista dall'art. 44 alla diversa domanda con riserva contemplata dall'art. 25 *sexies*, attribuendosi un potere di assegnare e prorogare termini che la legge non prevedeva e interrompendo così il necessario collegamento funzionale, cronologico e teleologico tra composizione negoziata e concordato semplificato. La reclamante richiamava a sostegno della propria tesi precedenti di merito, secondo i quali la proposta completa di concordato semplificato doveva comunque essere

depositata entro sessanta giorni dalla relazione finale dell'esperto, ed eccepiva che il Tribunale avesse illegittimamente consentito il deposito tardivo della proposta attraverso un ulteriore procedimento collegato alla domanda originaria.

L * contestava inoltre l'affermazione, contenuta nel decreto di omologa, secondo cui sarebbe stata priva di un concreto interesse all'opposizione in ragione del fatto che il concordato le assicurava un soddisfacimento del quindici per cento del credito, mentre in ipotesi di liquidazione giudiziale non avrebbe ottenuto alcun pagamento. Sosteneva, in proposito, di avere un interesse concreto e attuale a far valere l'inammissibilità della procedura, in quanto il concordato semplificato costituiva uno strumento eccezionale e meno garantista per i creditori, essendo privo del voto dei creditori e caratterizzato da una disciplina semplificata che poteva essere giustificata soltanto nel rigoroso rispetto dei presupposti previsti dalla legge. Aggiungeva che l'omologazione di una proposta tardiva le avrebbe imposto una falcidia dell'ottantacinque per cento del proprio credito e l'assoggettamento a una procedura che non avrebbe dovuto trovare applicazione, con possibile pregiudizio rispetto ad altre procedure maggiormente garantiste.

L * chiedeva che fosse accolta l'opposizione e dichiarata l'inammissibilità della proposta di concordato semplificato, con il rigetto della domanda di omologazione e vittoria delle spese di lite.

Con memoria depositata il 21 settembre 2026, * si costituiva nel procedimento di reclamo, eccependone l'inammissibilità per carenza di interesse ad impugnare. La reclamata evidenziava che il Tribunale di Vicenza aveva già rilevato come, nell'alternativa della liquidazione giudiziale, l'Erario non avrebbe ricevuto alcun soddisfacimento, mentre il concordato gli assicurava il pagamento del

15% del credito, ossia euro 82.189,73. L'Agenzia non aveva indicato quale concreta utilità avrebbe tratto dalla revoca dell'omologazione, né aveva allegato una maggiore convenienza della liquidazione giudiziale. L'opponente all'omologazione avrebbe dovuto dimostrare uno specifico pregiudizio derivante dal concordato rispetto all'alternativa liquidatoria, non potendosi limitarsi a denunciare mere irregolarità procedurali.

* negava poi di essere incorsa in decadenza, affermando che fosse sufficiente, per il rispetto del termine di cui all'art. 25 *sexies* CCII, il deposito, entro sessanta giorni, della sola domanda con riserva, con successivo deposito della proposta e del piano nei termini assegnati dal Tribunale. La stessa formulazione dell'art. 25 *sexies* distingueva tra la domanda e la proposta con piano, attribuendo un'autonoma funzione alla domanda prenotativa.

La società evidenziava di avere depositato il ricorso con riserva appena dieci giorni dopo la relazione finale dell'esperto. Aveva ottenuto dal Tribunale un provvedimento che contemplava espressamente la possibilità di accedere al concordato semplificato, beneficiando di una proroga concessa quando era già noto che lo strumento prescelto sarebbe stato proprio il concordato semplificato. Quindi, aveva depositato la proposta prima della scadenza del termine assegnato. Si era perciò conformata alle indicazioni del Tribunale e aveva coltivato la procedura sotto il suo costante controllo, senza che fosse rilevata alcuna decadenza.

* sosteneva inoltre che la domanda con riserva aveva svolto la funzione per cui era stata prevista dall'ordinamento, consentendole d'individuare la soluzione più adeguata dopo il fallimento del progetto di continuità aziendale perseguito durante la composizione negoziata. Grazie al tempo concesso dal Tribunale, essa aveva potuto elaborare una soluzione liquidatoria più efficiente, fondata sulla prosecuzione temporanea dell'attività, sulla vendita promozionale delle giacenze e sull'apporto di finanza esterna, ottenendo un risultato

significativamente migliore per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale. La maggiore convenienza era stata confermata sia dall'Esperto sia dall'Ausiliario e non era stata contestata dall' *

* .

Infine, * affermava che la Corte d'Appello non potesse rilevare d'ufficio la decadenza una volta accertata l'inammissibilità del reclamo, poiché i poteri officiosi del giudice del reclamo presupponevano comunque una valida impugnazione e, in mancanza di un concreto interesse dell * a impugnare, difettava il presupposto stesso per riesaminare il merito del decreto di omologazione. *

* concludeva chiedendo, in via principale, la declaratoria di inammissibilità del reclamo per carenza di interesse e, in subordine, il suo rigetto nel merito, con conferma integrale del decreto di omologazione.

3. All'udienza del 1° ottobre 2026, i difensori delle parti discutevano oralmente il reclamo e si riportavano alle conclusioni rassegnate.

La Corte d'Appello riservava la decisione.

4. Il reclamo è stato notificato il 12 agosto 2026, mentre il decreto presidenziale del 17 luglio 2026 assegnava il termine di otto giorni dalla comunicazione del provvedimento per compiere la notificazione. Tuttavia, il termine non è perentorio, poiché né è stato indicato come tale nel decreto di fissazione dell'udienza, né il 5° co. dell'art. 247 CCII così lo qualifica.

Con decreto del 28 agosto 2026 è stato assegnato alla reclamata, su richiesta della medesima, un nuovo termine a comparire e *

* si è costituita con memoria depositata il 21 settembre 2026, esponendo le difese sopra riassunte.

5. Ciò premesso, il reclamo è fondato e merita accoglimento.

Occorre innanzitutto esaminare l'affermazione del Tribunale di Vicenza, secondo cui l' * sarebbe stata priva di interesse a

proporre l'opposizione. Su tale affermazione si basa anche la prima difesa della reclamata, secondo cui l' * per le medesime ragioni già esposte dal Tribunale (convenienza anche per il creditore pubblico del concordato semplificato rispetto alla liquidazione giudiziale), sarebbe priva d'interesse a proporre il reclamo.

L'affermazione del Tribunale e l'eccezione della reclamata non sono condivisibili, poiché si basano su valutazioni non attinenti alle condizioni dell'azione, bensì al merito della domanda di omologazione.

L'interesse ad agire richiesto dall'articolo 100 c.p.c. consiste nell'utilità concreta e attuale ottenibile attraverso la pronuncia domandata e, nel caso dell'opposizione all'omologazione del concordato semplificato, deve essere apprezzato in relazione alla posizione del creditore destinatario degli effetti vincolanti della proposta e al risultato perseguito mediante la contestazione dei presupposti legali di accesso alla procedura.

L' *, in quanto titolare di un credito assoggettato alla falcidia concordataria, aveva un interesse concreto e attuale a ottenere la verifica della ritualità e dell'ammissibilità della domanda e in particolare del rispetto del termine stabilito dall'articolo 25 *sexies*, 1° co., CCII, poiché dall'accoglimento dell'opposizione sarebbe derivata la mancata omologazione della proposta e quindi la non assoggettabilità del credito erariale agli effetti obbligatori del concordato semplificato.

Non è invece pertinente al piano dell'interesse ad agire la circostanza valorizzata dal Tribunale, ora richiamata dalla reclamata, secondo cui l' * non riceverebbe alcun soddisfacimento nella liquidazione giudiziale, mentre la proposta concordataria le assicura il pagamento del quindici per cento del credito.

L'assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale costituisce, infatti, una delle condizioni sostanziali alle quali l'articolo 25 *sexies* CCII subordina l'omologazione

del concordato semplificato e attiene, pertanto, alla valutazione di merito della proposta e alla sua convenienza comparativa rispetto allo scenario liquidatorio alternativo.

Detta valutazione non può essere sovrapposta alla distinta questione dell'interesse del creditore a contestare l'ammissibilità giuridica della procedura, né può essere impiegata per impedire l'esame della relativa eccezione.

Il creditore destinatario di una proposta che incide autoritativamente sul proprio diritto non deve dimostrare che l'alternativa liquidatoria gli garantirebbe un soddisfacimento superiore al fine di contestare l'inosservanza delle condizioni legali di accesso al concordato semplificato, poiché una simile dimostrazione riguarda eventualmente il giudizio di non deteriorità richiesto per l'omologazione e non la legittimazione o l'interesse a dedurre la violazione di una norma inderogabile che disciplina l'ammissibilità dello strumento prescelto di soluzione della crisi dell'impresa.

Diversamente opinando, si finirebbe per subordinare il controllo sulla regolarità della procedura a una valutazione anticipata di convenienza economica, con la conseguenza che una domanda tardiva o altrimenti inammissibile potrebbe essere sottratta al sindacato giurisdizionale per il solo fatto di offrire al creditore una qualche utilità rispetto alla liquidazione giudiziale. Una simile conclusione non è condivisibile perché il requisito della tempestività della domanda si colloca logicamente e giuridicamente a monte del giudizio sulla fattibilità del piano sulla sua convenienza comparativa e sull'utilità assicurata ai creditori.

In definitiva, la verifica del rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 25 *sexies*, 1° co., CCII concerne la sussistenza di un presupposto legale di accesso al concordato semplificato ed è rimessa al controllo officioso del Tribunale indipendentemente dalla

formulazione di un'opposizione e dalla convenienza economica che la proposta possa presentare per i singoli creditori.

Il carattere officioso di tale verifica trova giustificazione nella funzione del termine che assicura continuità temporale e funzionale tra la composizione negoziata conclusasi senza esito positivo e il successivo concordato semplificato, e delimita l'accesso a uno strumento eccezionale destinato a produrre effetti nei confronti dei creditori senza la loro approvazione mediante il voto.

Ne discende che, eccepita dall'Agenzia la tardività della proposta di concordato, il Tribunale era tenuto ad esaminare l'eccezione d'inammissibilità della domanda di omologazione ed accertare se la proposta completa fosse stata depositata entro il termine stabilito dalla legge, senza che tale verifica potesse essere pretermessa da valutazioni relative all'utilità economica del concordato rispetto alla liquidazione giudiziale. La comparazione tra il trattamento previsto dal concordato e quello conseguibile con la liquidazione giudiziale presupponeva infatti che la proposta fosse tempestiva e risultasse giuridicamente ammissibile: il giudizio comparativo non poteva sanare il mancato rispetto di un termine decadenziale, né assorbire il controllo preliminare sul rispetto dei presupposti legali della procedura.

Ne consegue, per le stesse ragioni, il rigetto dell'eccezione d'inammissibilità del reclamo sollevata dalla reclamata.

6. La domanda di concordato semplificato è stata tardivamente proposta.

L'art. 25 *sexies*, 1° co., CCII stabilisce che, quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate dall'art 23 commi 1 e 2 lettere a) e b) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare nei sessanta giorni successivi alla comunicazione prevista dall'art 17 comma 8 una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'art. 39.

A seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. 13 settembre 2024 n. 136, la disposizione precisa che, “nel rispetto del termine di cui al primo periodo”, l'imprenditore può proporre la domanda di cui all'art. 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano.

Il dato letterale rende evidente che la facoltà di presentare la domanda con riserva non determina il superamento del termine di sessanta giorni, e non consente che il completamento della domanda avvenga oltre la sua scadenza.

L'inciso “nel rispetto del termine di cui al primo periodo” non può essere riferito alla sola presentazione del ricorso introduttivo con riserva, poiché una simile interpretazione priverebbe la clausola di ogni autonoma funzione precettiva, essendo già implicito che anche la domanda prenotativa debba essere proposta prima della scadenza del termine previsto per l'accesso allo strumento.

Il richiamo al termine contenuto nell'ultimo periodo del comma 1° esprime invece la volontà legislativa di consentire una formazione progressiva della domanda, senza tuttavia modificare il limite temporale entro il quale il concordato semplificato deve essere compiutamente proposto.

Ne consegue che entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto devono essere depositati non soltanto il ricorso con riserva, ma anche la proposta il piano di liquidazione e la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII.

La domanda con riserva assolve alla funzione di anticipare l'accesso al procedimento, consentendo all'imprenditore di completare la documentazione nel periodo residuo, ma non attribuisce il diritto di ottenere un ulteriore termine destinato a decorrere dalla pronuncia o dall'iscrizione del decreto previsto dall'art. 44 CCII.

Questa interpretazione trova conferma nella struttura normativa e nel rapporto tra le disposizioni considerate.

L'art. 44 CCII reca la disciplina generale dell'accesso con riserva agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e attribuisce al tribunale il potere di assegnare il termine per il deposito della proposta del piano e della documentazione.

L'art. 25 sexies, 1° co., CCII disciplina invece, specificamente, l'accesso con riserva al concordato semplificato e subordina espressamente tale facoltà al rispetto del termine decorrente dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto.

La disciplina speciale prevale sulla disciplina generale e delimita il potere del tribunale di assegnare il termine previsto dall'art. 44.

Il termine concesso ai sensi di quest'ultima disposizione deve essere determinato in modo da non oltrepassare il sessantesimo giorno successivo alla comunicazione della relazione finale e non può essere ulteriormente prorogato oltre tale limite.

L'applicazione integrale e incondizionata dell'art. 44 al concordato semplificato produrrebbe l'effetto di neutralizzare la disciplina speciale dell'art. 25 sexies, poiché la tempestiva presentazione di una domanda priva di proposta e piano consentirebbe all'imprenditore di ottenere dapprima un termine fino a sessanta giorni e successivamente un'ulteriore proroga, svincolando la domanda completa dal limite temporale stabilito dalla disposizione speciale.

Tale risultato interpretativo non è compatibile né con il tenore della norma, né con la natura del concordato semplificato.

Il termine di sessanta giorni assicura, infatti, la continuità funzionale, cronologica e documentale tra la composizione negoziata conclusasi senza esito positivo e la proposta liquidatoria che ne rappresenta il possibile sviluppo immediatamente successivo.

La possibilità di accedere al concordato semplificato trova giustificazione nel percorso già svolto durante la composizione negoziata e nelle risultanze attuali della relazione finale dell'esperto. Consentire

che la proposta e il piano siano depositati dopo un periodo apprezzabilmente più ampio rispetto ai sessanta giorni stabiliti dalla legge significherebbe recidere tale collegamento e permettere l'accesso a uno strumento speciale sulla base di una situazione economica patrimoniale e negoziale non più necessariamente coincidente con quella verificata dall'esperto.

La natura decadenziale e non prorogabile del termine rappresenta l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questa Corte d'Appello, la quale ha già avuto occasione di affermare che il termine di sessanta giorni non riguarda soltanto la domanda iniziale, ma anche il deposito della proposta e del piano, e che la disciplina dell'art. 44 è applicabile al concordato semplificato soltanto nei limiti della sua compatibilità con la natura speciale dell'istituto, senza poter essere utilizzata per compromettere la continuità funzionale e temporale con la precedente composizione negoziata (v. il decreto della Corte d'Appello di Venezia, reso nel proced. n. 379/2026 vol. giur., pubblicato il 23 luglio 2026).

Venendo al caso di specie, la relazione finale dell'esperto era stata comunicata alla società il 29 luglio 2025. Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 25 *sexies*, 1° co., CCII scadeva, pertanto, il 29 settembre 2025 (e non il 29 ottobre 2025, come indicato per errore nella memoria di opposizione dell' *). Entro tale data * aveva depositato soltanto il ricorso con riserva dell'8 agosto 2025, mentre la proposta di concordato semplificato corredata dal piano è stata tardivamente presentata il 21 novembre 2025.

Non assume rilievo il fatto che il Tribunale, con decreto del 21 agosto 2025, avesse assegnato alla società un termine di sessanta giorni decorrente dall'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese, contemplando tra i possibili strumenti anche il concordato semplificato né che il termine fosse stato successivamente prorogato. Il potere

attribuito al Tribunale dall'art. 44 non comprendeva, infatti, la facoltà di modificare o prorogare il diverso termine decadenziale stabilito direttamente dalla norma speciale. Il provvedimento giudiziale non poteva attribuire alla parte una facoltà estranea al modello legale, né trasformare il termine perentorio decorrente *ex lege* dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto in un termine decorrente dalla successiva iscrizione del decreto nel registro delle imprese.

Parimenti la proroga accordata ai sensi dell'art. 44 poteva spiegare effetti rispetto agli strumenti regolati da tale disposizione, ma non poteva differire il termine ultimo previsto dall'art. 25 *sexies* per il completamento della domanda di concordato semplificato.

Deve inoltre escludersi che il precedente provvedimento, con il quale il Tribunale aveva ammesso la società alla fase prenotativa e fissato l'udienza di omologazione, impedisse il successivo rilievo della tardività. La verifica della tempestività della proposta attiene alla ritualità e all'ammissibilità dello specifico strumento richiesto ed è necessariamente compresa nel controllo demandato al Tribunale in sede di omologazione.

L'erronea indicazione di un termine più ampio nel decreto pronunciato ai sensi dell'art. 44 non poteva consolidare un diritto processuale contrario alla disposizione speciale di legge, né sanare la decadenza verificatasi per il mancato deposito della proposta e del piano entro il termine legale. La mera presentazione tempestiva della domanda con riserva non era dunque sufficiente a preservare la possibilità di accedere al concordato semplificato, poiché alla data del 29 settembre 2025 non risultavano depositati la proposta, il piano di liquidazione e i documenti richiesti dall'art. 39 CCII.

La proposta presentata il 21 novembre 2025 era pertanto tardiva.

7. Per le ragioni sopra esposte, il reclamo deve essere accolto, riconoscendosi all' *, quale creditore assoggettato

agli effetti del concordato, un interesse concreto e attuale a opporsi all'omologazione, e contestualmente dichiarando la tardività della proposta di concordato semplificato. Ne consegue la revoca del decreto impugnato e la dichiarazione d'inammissibilità della domanda di omologazione del concordato semplificato formulata da *
il 21 novembre 2025.

8. Le spese processuali sono compensate in ragione della novità delle questioni giuridiche trattate, sulle quali non vi sono pronunce della Corte di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, prima sezione civile, decidendo sul procedimento di reclamo n. 524/2026 r.g. vol. giur., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:

- in accoglimento del reclamo, revoca il decreto impugnato ed accoglie l'opposizione alla domanda di omologazione del concordato semplificato proposta da * dichiarando la domanda inammissibile;
- compensa le spese processuali.

Venezia, 1° ottobre 2026

Il Presidente
(dott. Guido Santoro)